



LA RIFORMA DELLO SPORT AI BLOCCHI DI PARTENZA

26 GIUGNO 2023
ORE 18.00

INTERVERRANNO ALL'EVENTO

DIEGO BONAVINA - Assessore dello Sport del Comune di Padova

DINO PONCHIO - Presidente Regionale Coni Veneto

STEFANO CAMPORESE - Sport e Salute Veneto

DAMIANO LEMBO - Coordinatore Nazionale degli Enti di Promozione Sportiva

BIANCA MARIA STIVANELLO - Avvocato e Consulente fisco-sport

PALA ANTENORE
P.zza Azzurri D'Italia (PD)



La Riforma dello sport

D. Lgs. 36/2021: dal riordino degli Enti sportivi al lavoro sportivo.

D. Lgs 39/2021: Il Registro delle attività sportive

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



TEMPISTICA

- ✓ Legge delega 86/2019 del 8/8/2019: prevedeva 12 mesi dalla sua entrata in vigore (31/8/2019) per l'emanazione decreti attuativi, cioè 31/7/2020
- ✓ 20 agosto 2019 dimissioni governo
- ✓ Termine prorogato al 30/11/2020
- ✓ ma nel frattempo pandemia, lockdown, chiusura attività sportive.....

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

TEMPISTICA

- ❑ Approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 2020
- ❑ Esame commissioni parlamentari - pronuncia entro 90 giorni -
- 26 gennaio 2021 dimissioni governo

- ❑ Decreto correttivo: approvato dal CdM 8 luglio 2022
- 14 luglio 2022 - dimissioni Presidente del Consiglio - scioglimento delle camere

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Riordino e riforma delle disposizioni di enti sportivi professionali e dilettantistici nonché di lavoro sportivo



Titolo II: Enti sportivi dilettantistici e professionistici

Capo I: Associazioni e società sportive dilettantistiche





IN ARRIVO UN NUOVO CORRETTIVO ALLA RIFORMA DELLO SPORT

Il Consiglio dei Ministri, nella [seduta n. 37 del 31 maggio 2023](#), ha approvato, **in esame preliminare**, il decreto legislativo che introduce, in materia di **enti, società, professioni e infrastrutture in ambito sportivo**, alcune **disposizioni integrative e correttive** dei [decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39](#) e 40.

ATTENZIONE QUESTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE NON SONO ANCORA IN VIGORE DOVENDO PRIMA CONCLUDERE IL CONSUETO ITER NELLE COMMISSIONI PARLAMENTARE E RITORNARE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'APPROVAZIONE DEFINITIVA E LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE

LE PRIME INFORMAZIONI

MODIFICHE STATUTARIE- ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI – SEMPLIFICAZIONI

- Viene previsto che gli statuti delle asd / ssd potranno essere adeguati ai nuovi principi recati dalla riforma entro il 31 dicembre 2023. La mancata conformità dopo tale data comporterà la cancellazione dal RAS. Analogamente non potranno essere iscritti gli enti sportivi neo costituiti il cui statuto non fosse conforme ai citati principi
- Così come già previsto per gli enti del terzo settore si prevede anche per le sportive che le attività conformi alle finalità istituzionali siano compatibili con tutte le destinazioni d'uso
- Lo svolgimento per due esercizi consecutivi di attività secondarie e strumentali i cui proventi eccedessero i limiti che saranno fissati da un imminente decreto comporterà la cancellazione d'ufficio dal Ras.
- Viene abrogato l'obbligo del deposito del modello EAS



LE PRIME INFORMAZIONI

VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

- Viene previsto un sistema di silenzio assenso per i pubblici dipendenti che intendano operare a titolo oneroso nello sport dilettantistico
- Viene elevato da 18 a 24 il limite di prestazione d'opera settimanale al di sotto del quale scatta la presunzione relativa per i lavoratori sportivi dilettanti di collaborazione coordinata e continuativa
- I contratti di lavoro sportivo si applicano anche nei confronti di FSN / DSA / EPS Vengono esclusi dalla categoria dei lavoratori sportivi i professionisti iscritti ad un albo riconosciuto per legge e che svolgono quel tipo di attività nell'ambito sportivo
- Gli adempimenti per i contratti cococo di lavoro sportivo dilettantistico relativi al periodo da luglio a settembre potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



LE PRIME INFORMAZIONI

- Viene portato a 14 anni il limite d'età minimo per i contratti di apprendistato degli sportivi
- Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori a 5.000 euro si applicano le disposizioni dell'art. 21 co. 2 del d. lgs. n. 81/08
- In sede di affiliazione o di riaffiliazione dovrà essere comunicato il nominativo del responsabile della protezione dei minori
- I compensi dei cococo sportivi dilettanti non concorrono alla base imponibile IRAP fino all'importo di euro 85.000
- Viene introdotta la possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi spese in assenza di documentazione fino ad un massimo di 150 euro mensili.
- Sono previste modalità semplificate di comunicazione al Centro per l'impiego per Arbitri, Giudici di gara e tutte le figure tecniche volte ad assicurare il regolare svolgimento delle gare.

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di
Roma

Associazioni e società sportive dilettantistiche

FORMA GIURIDICA:

Gli enti sportivi potranno assumere la forma di:

- 1) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del c.c..
- 2) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato.
- 3) Società di capitali e cooperative cui al libro V titolo V e VI del c.c.
- 4) Enti del Terzo Settore, che esercitano, come attività d'interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritte al Registro delle attività sportive dilettantistiche



Associazioni e società sportive dilettantistiche

FORMA GIURIDICA:

- 1) Nella denominazione sociale dovrà essere indicata la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica
- 2) Devono affiliarsi annualmente a una o più FSN, DSA, EPS
- 3) Gli enti sportivi potranno assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore
- 4) In tal caso le norme del decreto saranno applicabili in quanto compatibili

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

- 1) Clausole obbligatorie:
- 2) Moltissime analogie con art 90 legge 289/2002
- 3) Denominazione
- 4) L'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via **stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
- 5) L'attribuzione della legale rappresentanza
- 6) L'assenza di fine di lucro, ai sensi dell'art. 7



Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Clausole obbligatorie:

- 5) Le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile
- 6) L'obbligo di redazione di rendiconto economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari,
- 7) le modalità di scioglimento dell'associazione
- 8) L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

Oggetto sociale:

l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

Novità e criticità:

- Esercizio in via stabile e principale....

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

Oggetto sociale:

- Esercizio in via stabile e principale....

Va analizzato con riferimento anche all'art. 9 - mutuato dal Terzo Settore:

«Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, e che siano alle stesse strettamente connesse, secondo criteri e limiti definiti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

“I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive non rilevano ai fini della determinazione dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.”

- quindi non costituiscono attività diverse
- alle asd/ssd, che non siano anche enti del Terzo Settore, sono quindi precluse altre attività (culturali...) non strettamente connesse alle attività principali, pena la cancellazione dal Registro
- Valutare opportunità d'ingresso nel Terzo Settore



Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

c) Oggetto sociale:

Art. 7 «Assenza fine di lucro»

« Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio»

Principio confermato

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

c) Oggetto sociale:

Art. 7 «Assenza fine di lucro»

- Estensione del divieto di distribuzione indiretta degli utili oltre che a «soci ed associati» anche a « lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto»
- Per l'individuazione delle categorie e dei parametri si rimanda alla normativa del Terzo Settore (art. 3 Dlgs 112/2017)



Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

c) Oggetto sociale:

Art. 7 «Assenza fine di lucro» - distribuzione di utili

Per gli enti sportivi costituiti in forma di società, viene prevista l'opportunità di:

- Destinare una quota degli utili (inferiore al 50%) ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti dell'indice ISTAT);
 - Distribuire utili ai soci (nella misura di cui sopra), anche tramite aumento gratuito del capitale o emissione di strumenti finanziari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - Rimborzare al socio il capitale effettivamente versato eventualmente rivalutato secondo gli indici di cui sopra.
 - La percentuale è aumentata dal 50 all'80% per chi gestisce piscine, palestre o impianti sportivi
- Attenzione: per beneficiare della “decommercializzazione “ ex art 148 TUIR e art 4 comma 4 DPR 633/72, non si potrà usufruire di quanto sopra



Associazioni e società sportive dilettantistiche

INCOMPATIBILITA' DI CARICHE (ART. 11)

Differenze con previgente normativa

“E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI”

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Titolo V: Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Art. 25 Lavoratore sportivo



LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO
D.Lgs 36 – Titolo V
Titolo V Disposizioni in materia di lavoro sportivo Capo I – Lavoro sportivo – Artt. 25- 38

- Articolo 25 - Lavoratore Sportivo
- Articolo 26 - Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
- Articolo 27 - Rapporto di lavoro sportivo per settori professionistici
- Articolo 28 - Rapporto di lavoro sportivo nell'era del dilettantismo
- Articolo 29 - Prestazioni sportive dei volontari
- Articolo 30 - Formazione dei giovani atleti
- Articolo 31 - Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
- Articolo 32 - Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
- Articolo 33 - Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
- Articolo 34 - Assicurazione contro gli infortuni
- Articolo 35 - Trattamento pensionistico
- Articolo 36 - Trattamento tributario
- Articolo 37 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
- Articolo 38 - Area del professionismo e del dilettantismo



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

« E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo»

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

« È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.»

TIPOLOGIE DI RAPPORTO:

- Lavoro subordinato
- Lavoro autonomo
- Lavoro autonomo nella forma di co.co.co.

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36



ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co amministrativo gestionali)

Receptionist

Addetti all'impianto

Addetti alle pulizie

Manutentori

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti dei singoli enti affilianti

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

IPOTESI NUOVO CORRETTIVO Sono esclusi dalla categoria dei lavoratori sportivi i professionisti iscritti ad un albo riconosciuto per legge e che svolgono quel tipo di attività nell'ambito sportivo



Titolo V: Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Art. 28 Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

Art. 67 TUIR - nuova versione dal 1 gennaio 2023

“ le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva ((, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano)) e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,

- se ricorrono i seguenti requisiti (nei confronti del medesimo committente):
 - a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le diciotto ore settimanali**,
 - escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

CALCOLO DELLE 18 ORE SETTIMANALI

E' poco chiaro come debba essere conteggiato il limite delle 18 ore settimanali


In termini assoluti: come limite massimo valutato settimana per settimana

come media settimanale nell'ambito della durata complessiva del contratto

IPOTESI NUOVO CORRETTIVO Viene elevato da 18 a 24 il limite di prestazione d'opera settimanale al di sotto del quale scatta la presunzione relativa per i lavoratori sportivi dilettanti di collaborazione coordinata e continuativa

SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

Si tratta di presunzione relativa



ammette la prova contraria

- Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, l'onere della prova contraria, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, grava sulla parte che intenda farla valere (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato).

SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

Presunzione non significa che le parti non possano accordarsi per una forma contrattuale diversa:

- apertura della partita IVA in presenza di un rapporto di durata inferiore a 18 ore settimanali nel caso in cui l'istruttore sportivo svolge la sua attività a favore di più committenti;
- lavoro subordinato, indipendentemente dalle ore settimanali lavorate, se ci sono le caratteristiche: assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro (ingerenza e controllo sulle prestazioni, esercizio del potere disciplinare ecc).

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

I dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere comunicati dalle asd/ssd

- al Registro delle attività sportive dilettantistiche anziché al Centro per l'impiego

Ovviamente con lo stesso attuale contenuto informativo

- e sarà resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

NOVITA':

L'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

- Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga
- E quindi il LUL?
- In ogni caso si dovranno attendere i relativi decreti (previsti entro il 1/4/2023)

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

**Titolo V: Disposizioni in
materia di lavoro
sportivo**

**Art. 29 Prestazioni dei
volontari**



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le associazioni e le società sportive le FSN, le DSA gli EPS, , anche paralimpici, il Coni, il CIP e la società Sport e Salute spa “possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.”

- Definizione molto simile a quella del volontario del Terzo Settore
- “Le prestazioni volontarie sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

- Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' sportiva

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

Dal 1 luglio 2023 NON si applicherà più la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi "i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche".

Il collaboratore sportivo potrà essere inquadrato o come:



VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

LAVORATORE SPORTIVO

colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva svolta.




IPOTESI CORRETTIVO possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi spese in assenza di documentazione fino ad un massimo di 150 euro mensili

ART. 29 PRESTAZIONE DEI VOLONTARI


1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità dei volontari. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. **Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.**
3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

PRESUPPOSTI PER L'ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DEI RIMBORSI SPESE

Deve trattarsi di spese regolarmente documentate



Relative al vitto, al viaggio, al trasporto e all'alloggio



Sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale

Attività sportive dilettantistiche - Indennità chilometriche

- Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.
- Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità Chilometrica
- Non assume, invece, rilevanza la sede dell'organismo erogatore.

**Titolo V: Disposizioni
in materia di lavoro
sportivo**

**Art. 25 Dipendenti
pubblici**





Disposizioni in materia di lavoro sportivo

DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25)

Possono prestare la propria attività nell'ambito delle ASD/SSD purché:

- fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio,
- previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
- A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Disposizioni in materia di lavoro sportivo


DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25)

L'attività può essere retribuita dai beneficiari

- solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
- in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive nell'area del dilettantismo (co.co.co o lavoro autonomo) sia a livello fiscale che previdenziale.
- Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive (soggette al regime di cui all'art 30 DPR 600/73)

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

I DIPENDENTI PUBBLICI



NON RETRIBUITO

Se prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche **fuori dagli orari di lavoro**, potranno continuare ad operare nello sport **previa semplice comunicazione** all'amministrazione di competenza se operano in qualità di **volontari**.

RETRIBUITO

Se **percepiscono compensi** dovranno essere in possesso di **specificata autorizzazione**, e a tali compensi si applicherà la disciplina prevista al comma 6 dell'articolo 36: **esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro** ed **esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro**.

IPOTESI NUOVO CORRETTIVO

sistema di silenzio assenso per i pubblici dipendenti che intendano operare a titolo oneroso nello sport dilettantistico

**Titolo V: Disposizioni
in materia di lavoro
sportivo**

**Art. 35 Trattamento
pensionistico**





Disposizioni in materia di lavoro sportivo

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

- ❖ I lavoratori subordinati:
 - Saranno iscritti al “Fondo pensione dei lavoratori sportivi” (che sostituirà l’attuale Fondo Pensione Sportivi Professionisti - Inps ex Enpals)
- ❖ I titolari di co.co.co o i lavoratori che svolgono prestazioni autonome:
 - Saranno iscritti alla Gestione separata Inps
 - Chi fosse già iscritto al FPLS, potrà optare entro sei mesi per rimanere in tale regime
 - Per tutte le figure le FSN potranno istituire forme pensionistiche complementari

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

Aliquote contributive co.co.co e autonomi:

- Per lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie: 24%
- Per lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie: 25%, oltre il 2,03% per le prestazioni assistenziali (maternità, maternità, agli assegni, degenza ospedaliera, malattia e al congedo parentale, disoccupazione ecc..)

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Dal punto di vista previdenziale, superata la soglia dei € 5.000,00 annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.

Le aliquote contributive:

	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Co.co.co	25%	2,03%	27,02%	1/3 lavoratore 2/3 committente
Professionisti	25%	1,23%	26,23%	addebito del 4% al committente

Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la

relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale

Inoltre, Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è ridotta del 50%.

I contributi assistenziali (c.d. minori) si calcolano integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- la malattia ,
- la maternità,
- l'assegno per il nucleo familiare
- La disoccupazione.



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

IMPORTANTE

"Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo"

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 38/2000:

- ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico (denuncia di esercizio per la valutazione dei rischi ed il calcolo del premio di assicurazione, denuncia di eventuali variazioni, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari).
- Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.

Per quanto riguarda il premio INAIL il decreto non prevede né soglia né riduzione di imponibile come per il contributo INPS.

**Titolo V: Disposizioni
in materia di lavoro
sportivo**

**Art. 36 Trattamento
tributario**



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

- non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
- Per importi superiori, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

Analogamente a quanto avviene adesso di buona prassi con i compensi sportivi ex art. 67 tuir.

“all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare”

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

PREMI

Attualmente sono ricompresi nelle voci dell'art. 67 del tuir (e concorrono al limite dei "10.000,00")

Nel Decreto in esame è invece previsto che:

“Le somme versate a propri tesserati, in qualità di **atleti e tecnici** che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche”

- sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del DPR 600/73



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

PREMI

La disciplina può essere applicata solo per:

- Risultati ottenuti in competizioni
- Da soggetti tesserati (e quindi non solo soci di asd)
- partecipazioni a raduni di squadre nazionali

L'importo sarà soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con facoltà di rivalsa) del 20%

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

CO.CO.CO A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (ART.37)

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD/SSD, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

Sia ai fini previdenziali che tributari, è regolata come le co.co.co viste sopra

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Peculiarità:

- Con l'abrogazione dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir anche per le collaborazioni a carattere amministrativo - gestionale viene meno la collocazione nel regime dei redditi diversi. Pertanto, anche per tali prestazioni, quando rese a titolo oneroso, devono necessariamente collocarsi nella disciplina del lavoro subordinato o autonomo;
- I collaboratori di segreteria e affini non vengono qualificati come lavoratori sportivi pertanto non ad essi non si applica la disciplina del lavoro sportivo:
 - Se dipendenti non si applica l'art. 26 del Decreto ma le norme di diritto comune;
 - Se co.co.co non potranno beneficiare della presunzione di legge di cui all' art. 28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 18 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Tuttavia beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro nell'area del dilettantismo:

- si applica l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5.000,00 nonché la riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni;
- si applica la franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui.

Collaborazione coordinata e continuativa

Contributi INPS

Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Base imponibile contributi minori	€ -	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
Riduzione del 50%	€ -	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00
Base imponibile contributo IVS	€ -	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00
Contributo previdenziale IVS pari al 25%	€ -	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 1.875,00
Contributi minori pari all' 2,03%	€ -	€ 101,50	€ 203,00	€ 304,50
TOTALE	€ -	€ 726,50	€ 1.453,00	€ 2.179,50

contributo a carico collaboratore (1/3)	€ -	€ 242,17	€ 484,33	€ 726,50
contributo a carico committente (2/3)	€ -	€ 484,33	€ 968,67	€ 1.453,00

Contributo INAIL

Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Premio INAIL (ipotesi 48/1000)	€ 240,00	€ 480,00	€ 720,00	€ 960,00
contributo a carico collaboratore (1/3)	€ 80,00	€ 160,00	€ 240,00	€ 320,00
contributo a carico committente (2/3)	€ 160,00	€ 320,00	€ 480,00	€ 640,00

Imposte

Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Reddito imponibile	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
IRPEF	€ -	€ -	€ -	€ 1.150,00
Add. Regionale Lazio (1,73%)	€ -	€ -	€ -	€ 86,50
Add. Comunale Roma (0,90%)	€ -	€ -	€ -	€ 45,00
Totale imposte	€ -	€ -	€ -	€ 1.281,50
% imposte sui compenso lordo				6,41%

Netto per il collaboratore	€ 4.920,00	€ 9.597,83	€ 14.275,67	€ 17.672,00
Costo committente	€ 5.160,00	€ 10.804,33	€ 16.448,67	€ 22.093,00



Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Dal 31/8/2022: tenuto dal DIPARTIMENTO DELLO SPORT

Struttura del Registro della Attività Sportive - art. 5 decreto 39

- Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una FSN, DSA, o EPS riconosciuti dal CONI.
- L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Il nuovo Registro certifica l'attività sportiva della Società/Associazione e sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro CONI - come indicato dall'art. 12 del D.Lgs. 39/2021

Trasmigrazione:

- Le ASD e SSD già iscritte al Registro CONI prima del 31 agosto 2022 sono automaticamente trasferite al nuovo Registro ,e dovranno a tal fine creare una nuova utenza seguendo la procedura di seguito descritta.
- Le ASD e SSD di nuova costituzione dovranno, invece, presentare la domanda di iscrizione che sarà inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva con tutti i documenti richiesti dall'art. 6 del D.Lgs. 39/2021.
- Il Registro è accessibile tramite la piattaforma telematica dedicata

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Per venire incontro all' esigenza di evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro vengono previste importanti semplificazioni degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport. Il Registro, operativo dal 31 agosto 2022 , assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI DEL REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	SEMPLIFICAZIONI
Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro	Sarà inserita un'apposita funzione che consentirà di effettuare tramite il Registro la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav).	Art. 28, c. 3, del D.L. 36/2021 Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali: compensi fino a € 5.000,00.
Emissione del cedolino paga e tenuta del LUL	All'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale per i compensi fino a € 15.000,00. L'obbligo di tenuta del L.U.L sarà adempiuto in via telematica all'interno di un'apposita sezione del Registro	Art. 28, c. 4, del D.L. 36/2021 Non c'è l'obbligo di emissione del cedolino paga se il compenso annuo non supera l'importo di € 15.000,00.
Invio "UNIEMENS" all'INPS	Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro	Art. 35, c. 8 quinq. D.L. 36/2021 L'adempimento della Comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione istituita nel Registro.

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO
Predisposizione del modello F24	Possibilità di generarlo attraverso il Registro
Comunicazione INAIL e autoliquidazione del premio	Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro
Predisposizione della Certificazione Unica	Generazione della CU e predisposizione del file per la trasmissione all'Agenzia dell'Entrate tramite intermediario.



Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

I legali rappresentanti delle ASD o SSD già iscritte al Registro prima del 31 agosto 2022, cliccano sul tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di ASD/SSD” e inseriscono il proprio Codice fiscale e quello della ASD o SSD e del legale rappresentante.

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ACCEDI

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche  Dipartimento per lo sport **SPORT E SALUTE**

NUOVA UTENZA LEGALE RAPPRESENTANTE

Relazione con ASD/SSD

Codice fiscale ASD/SSD *

Codice fiscale legale rappresentante *

← INDIETRO
✓ VERIFICA DATI

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

All'esito seguono la procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiede di:

- Completare i dati richiesti relativi al Legale Rappresentante (dati anagrafici e di contatto)
- Scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo online;
- Caricare il documento di identità del legale rappresentante;
- Salvare e confermare il completamento della richiesta account.

A questo punto, l'utente riceve istruzioni via e-mail per la creazione della password ed entrando nell'area riservata potrà scaricare e stampare il Certificato

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



NUOVA UTENZA LEGALE RAPPRESENTANTE

Referenza caso (1000/1000)

Codice Fiscale (000/100) *

Codice Fiscale legale rappresentante *

Legale rappresentante

Nome *

Cognome *

Luogo di nascita *

Data di nascita *

Sesso *

Indirizzo di residenza *

CAP *

Comune *

Documenti e documenti

Numero di telefono *

Indirizzo e-mail *

Numero documento identità *

Indirizzo e-mail *

Numero documento identità *

Cerca documento (titolare)

NUMERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Cerca dichiarazione firmata



Dipartimento
per lo sport

SPORT
E SALUTE

SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI

con sede legale in _____
e legale rappresentante _____ C.F. _____

AFFILIATA A

_____ con validità fino al **31/12/2022**

che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

**REGISTRO NAZIONALE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

del **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**,
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.



Data di creazione del certificato: **02/09/2022**

* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.

Stampato il **02/09/2022**.

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Per quanto riguarda le a.s.d./s.s.d. non ancora iscritte al Registro al 30 agosto 2022, è anzitutto necessario che gli Organismi Sportivi inseriscano in piattaforma il Codice fiscale dell'a.s.d./s.s.d. e il Codice fiscale del relativo legale rappresentante.

A seguito dell'inserimento di questi due dati in piattaforma da parte dell'Organismo Sportivo, il legale rappresentante della a.s.d./s.s.d. può procedere alla creazione della propria utenza, secondo quanto descritto i precedenza.

Qualora il sistema rilevi che il codice fiscale dell'a.s.d./s.s.d. e del legale rappresentante non siano coerenti con le informazioni inserite in piattaforma dall'Organismo Sportivo, l'iter di creazione della domanda si blocca.

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Riconoscimento ai fini sportivi - Art. 10 Decreto 36

- Le ASD e SSD sono riconosciute ai fini sportivi da FSN, DSA ed EPS
- La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte
- Il dipartimento dello sport - attraverso Sport & Salute - esercita le funzioni ispettive

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione per tramite dell'Ente di Affiliazione

- La ragione sociale o denominazione, natura giuridica, C.F. ed eventuale P.IVA dell'ASD/SSD;
- I dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
- La data dello statuto vigente;
- La dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
- La dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- I dati dei tesserati
- Dati anagrafici membri altri organi (eventuali - probiviri, revisori, sindaci);

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Art. 6 - Iscrizione al Registro

Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

- a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) richiedere di integrare la documentazione

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Art. 6 - Iscrizione al Registro

In caso di inadempimento di mancato aggiornamento dei dati:

- Diffida ad adempiere entro 180 giorni
- In caso di inerzia, cancellazione dal Registro
- La cancellazione dal Registro non comporta la devoluzione del patrimonio come nel Terzo Settore)

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Entro 30 gg. dalla approvazione o modifica

- I verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- I verbali che modificano gli organi statutari;
- I verbali che modificano la sede legale

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Ulteriori Funzioni previste ai fini della semplificazione

- L'elenco degli impianti utilizzati e i dati relativi ai contratti di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- I contratti di lavoro sportivo, e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte;

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma



Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Art. 7 - Istanza riconoscimento personalità giuridica

- L'istanza di riconoscimento può essere presentata unitamente all'iscrizione al registro

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Art. 14 - Acquisto della personalità giuridica

Procedura:

La procedura passa necessariamente per il notaio, che una volta ricevuti atto costitutivo/statuto dell'asd verifica:

- la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, la sua natura dilettantistica,

E poi:

- Procede, entro 20 gg, al deposito dei documenti presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente, che, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel Registro
- Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.



Queste diapositive sono state create per l'attività
indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva
sull'argomento e non possono altresì essere diffuse,
riprodotte o citate al di fuori di questo contesto

Grazie

Dott. Damiano Lembo

Dott. Damiano Lembo - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Società e Associazioni sportive ODCEC di Roma